

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15804 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 22/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso 3156-2023 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO BIANCHINI e FABIO VITO LETIZIA per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

FALLIMENTO P.D.C. S.P.A. (già CONTEMPO s.p.a.), rappresentato e difeso dall'Avvocato VITTORIO TARSIA per procura in calce al controricorso;

- resistente -

avverso la SENTENZA N. 1577/2022 della CORTE D'APPELLO DI BARI, depositata il 4/11/2022;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 12/5/2026;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.1. Il Fallimento P.D.C. s.p.a. (già Contempo s.p.a.), con atto di citazione del 7/3/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

1.2. Il Fallimento, dichiarato con sentenza del 30/3/2015 a seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale la società P.D.C. s.p.a. (già Contempo s.p.a.) era stata in precedenza ammessa, ha chiesto di: - dichiarare l'illegittimità della compensazione stragiudiziale dalla stessa unilateralmente operata tra un precedente credito della società *in bonis* nei confronti della Banca Antonveneta, pari ad €. 504.487,02, quale saldo attivo di un conto corrente a suo tempo acceso con la banca predetta, successivamente assorbita ed incorporata da quella convenuta, ed un maggior credito vantata da quest'ultima in danno della predetta società; - di condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €. 631.150,47, oltre interessi.

1.3. Il Fallimento, a supporto della domanda, ha, tra l'altro, dedotto che: - la Banca Monte dei Paschi di Siena, con missiva del 23/6/2014, aveva dichiarato di aver provveduto ad incamerare, con valuta 19/6/2014, l'importo di €. 504.487,02, risultante a credito della società *in bonis* quale saldo attivo di un conto corrente di corrispondenza (n. 7006) a suo tempo acceso presso la Banca Antonveneta, per aver effettuato una compensazione, a norma dell'art. 56 l.fall., con un proprio maggior credito vantato nei confronti della società già ammessa al concordato preventivo; - la società *in bonis*, infatti, era titolare presso la Banca Antonveneta di un conto corrente sul quale, le mese di marzo del 2008, e cioè due mesi prima del deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, risultava un saldo a credito, pari ad €. 504.487,02; - la Banca Antonveneta si è fusa per incorporazione con la Banca Monte dei Paschi, ma

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

solo in data 23/4/2013 e con decorrenza dal 29/4/2013, vale a dire in data notevolmente successiva a quella in cui la società poi fallita aveva proposto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, e cioè il 9/5/2008; - non sussistevano, dunque, i presupposti di applicabilità dell'art. 56 l.fall. per procedere alla legittima compensazione dei due reciproci crediti, e cioè di quello vantato dalla società poi fallita in danno della Banca Antonveneta con gli ulteriori diversi suoi eventuali debiti nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena; - i rapporti di credito/debito unilateralmente assoggettati all'operata compensazione, infatti, al momento della proposizione del ricorso di concordato preventivo, e cioè il 9/5/2008, facevano capo a due soggetti giuridici distinti ed autonomi; - da un lato, infatti, la società *in bonis* era creditrice dell'Antonveneta per il dedotto saldo attivo del conto, mentre, dall'altro, la stessa era debitrice della Banca Monte dei Paschi di Siena in ragione di altri e distinti rapporti bancari, assolutamente estranei a quello nei confronti di Banca Antonveneta; - il fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, ovvero la fusione per incorporazione di Banca Antonveneta nella Banca Monte dei Paschi, era, dunque, pacificamente successivo alla domanda di ammissione al concordato preventivo, con la conseguenza che l'eccepita compensazione doveva ritenersi senz'altro illegittima.

1.4. La banca convenuta ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità dell'operata compensazione stragiudiziale in relazione al credito della società fallita di €. 504.487,02 con quelli per somme maggiori vantati dalla stessa convenuta nei confronti della predetta società.

1.5. Il tribunale, con sentenza del 3/11/2017, ha accolto la domanda del Fallimento.

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.6. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - la pretesa della Monte dei Paschi di Siena di compensare i due contrapposti crediti trovava un insormontabile ostacolo nel fatto che la fusione per incorporazione della banca Antonveneta nella Banca Monte dei Paschi era intervenuta in data successiva a quella di ammissione alla procedura di concordato preventivo invocata dalla società successivamente fallita (9/5/2008), al quale retroagivano gli effetti della dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione del predetto concordato preventivo; - a tale data, infatti, la società fallita era titolare di un credito mentre la banca convenuta, solo a seguito della fusione con la Banca Antonveneta del 2013, aveva di fatto acquisito il predetto rapporto bancario accesso presso quest'ultima, così risultando pacifica l'applicazione, al caso in esame, dell'art. 56 l.fall., in virtù del quale i creditori avevano diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti dagli stessi vantati verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; - il 2° comma di tale norma, infatti, prevede che, per i crediti non scaduti, la compensazione non ha luogo se il creditore acquista il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore; - nel caso di specie, alla data di ammissione al concordato preventivo del 9/5/2008, la convenuta non vantava nei confronti della società fallita alcun credito, avendolo acquistato soltanto nel 2013 e, dunque, ben oltre il termine previsto dal 2° comma dell'art. 56 l.fall.

1.7. La banca convenuta ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo, in sostanza, l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della prospettata tesi in forza della quale la fusione delle due banche per incorporazione non aveva determinato, come ritenuto dal tribunale, l'estinzione della società incorporata, né, tantomeno, creato un nuovo soggetto

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giuridico, avendo operato una semplice unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.

1.8. Il Fallimento ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.

1.9. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello, dichiaratamente condividendo la convinzione espressa dal tribunale in ordine alla *"ritenuta illegittimità dell'operata compensazione stragiudiziale, unilateralmente eseguita dalla Banca convenuta"*.

1.10. La corte, in particolare, dopo aver affermato che la *"dichiarazione di fallimento"* della società ha avuto effetto da *"data di ammissione del concordato preventivo del 9/5/08"*, ha, per quanto ancora importa, ritenuto che: - *"alla data del 9/5/2008, vero "spartiacque" circa la definizione delle rispettive obbligazioni pendenti"*, sussistevano *"due distinti e contestuali rapporti contrattuali, corrispondenti a due distinti rapporti intrattenuti dalla società con due Banche assolutamente distinte"*; - la *"compensazione legale, unilateralmente operata dalla Banca convenuta"* era, infatti, *"preclusa dalla diversa e distinta fonte contrattuale delle due rispettive obbligazioni contrapposte (di credito verso l'Antonveneta e di debito verso il Monte Paschi), facenti capo a due distinti rapporti contrattuali"*; - *"alla data del 9/5/2008, la distinzione giuridica tra le due Banche era"*, in effetti, *"pienamente vigente, essendo la incorporazione della prima nella seconda ben al di là da venire, ipotesi realizzata a distanza di circa quattro anni dalla definizione del credito della società successivamente fallita"*.

1.11. L'art. 56 l.fall., del resto, *"subordina espressamente la compensazione alla preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei contrapposti crediti (del creditore concorsuale e del fallito) o, più precisamente la preesistenza al fallimento dei negozi giuridici che hanno dato origine ai contrapposti crediti"*,

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

laddove, nel caso in esame, *“tale negozio giuridico ... deve intendersi configurato da quello del 23/4/2013, tale essendo il fatto genetico della situazione estintiva delle contrapposte obbligazioni, con conseguenziale inapplicabilità dell’ipotesi compensativa contemplata dalla norma speciale di cui innanzi”*.

1.12. La pretesa compensazione era, dunque, *“preclusa da tale evidente ed incontestabile circostanza temporale, essendo l’invocata incorporazione-fusione successiva di svariati anni all’ammissione della società al concordato preventivo, non potendo quindi la stessa configurare quella finalità estintiva dell’obbligazione debitoria verso la società in bonis”*.

1.13. La corte d’appello ha, quindi, affermato che la banca convenuta aveva l’*“obbligo restitutorio, in favore della curatela, della somma rappresentata dal saldo attivo del conto in valuta estera alla data del 9/5/2008”*.

2.1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ricorso notificato (lunedì) 23/1/2023, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, documentandone l’intervenuta notificazione in data 24/11/2022.

2.2. Il Fallimento P.D.C. s.p.a. ha resistito con controricorso depositato il 15/3/2023, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.

2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 16/4/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.4. Le parti hanno depositato memorie.

2.5. La ricorrente, in particolare, ha eccepito la tardività del controricorso e della successiva memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Il ricorso per cassazione è tempestivo. Il ricorso, infatti, a fronte dell’intervenuta (e documentata) notificazione della sentenza impugnata in data 24/11/2022, è stato notificato, come evidenziato anche dal Pubblico Ministero,

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(lunedì) 23/1/2023: vale a dire nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma 2°, c.p.c.

3.2. Risulta, invece, tardivo il controricorso: a fronte della notifica del ricorso in data 23/1/2023, infatti, il controricorso, a norma dell'art. 370, comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore *ratione temporis*, doveva essere depositato entro il termine successivo di quaranta giorni, con scadenza in data 6/3/2023 (lunedì), mentre invece è stato depositato in giudizio solo il 15/3/2023.

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 56, 78, 169 e 169-bis l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la compensazione invocata dalla banca convenuta era illegittima in ragione dell'anteriorità della domanda di ammissione al concordato preventivo rispetto alla fusione tra quest'ultima e la Banca Antonveneta e dell'affermata retrodatazione degli effetti del fallimento, dichiarato con sentenza del 30/3/2015, alla data in cui la società poi fallita aveva presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo e cioè il 9/5/2008, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non ha portata generale, tale cioè da essere in grado di porre nel nulla, con effetto retroattivo, la disciplina applicabile al concordato; - non si rinviene, infatti, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento alla data in cui ha avuto inizio la procedura minore, come lo scioglimento del contratto in conseguenza del fallimento ai sensi dell'art. 78 l.fall.

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.2. Il motivo è infondato. Se è vero, in effetti, che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non ha carattere generale (cfr. Cass. n. 5090 del 2022), resta, tuttavia, il fatto che (come questa Corte ha condivisibilmente ritenuto: Cass. n. 18437 del 2010): - nel caso in cui l'ammissione al concordato preventivo, proposto ai sensi dell'art. 160 l.fall. *ratione temporis* vigente, secondo il testo successivo alla l. n. 80/2005 e al d.lgs. n. 5/2006, sia stata seguita dalla dichiarazione di fallimento (come nel caso della mancata approvazione dei creditori ex artt. 177-178 l.fall. ovvero, come nella specie, della risoluzione del concordato), la sentenza di fallimento costituisce l'atto terminale del procedimento, non assumendo, per contro, rilievo l'abbandono (in sede normativa) dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale sono necessari l'iniziativa di un creditore o del pubblico ministero, il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo; - quando (come nel caso in esame è rimasto incontestato) si verifichi *a posteriori* che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta (e ottenuta) l'ammissione al concordato preventivo in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento (compresa quella che consente la compensazione prevista dall'art. 56 l.fall. soltanto in caso di anteriorità, rispetto alla sentenza dichiarativa, del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte) dev'essere, di conseguenza, retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda.

4.3. Solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui la domanda di concordato preventivo non venga accolta e segua la dichiarazione di fallimento, la compensazione del credito del terzo, anteriore alla domanda di ammissione al concordato preventivo, con quello dell'insolvente, successivo al deposito del

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorso ma anteriore alla dichiarazione di fallimento, è opponibile alla procedura posto che, in mancanza di una consecuzione di procedura, si deve fare riferimento, a norma dell'art. 56 l.fall., alla dichiarazione di fallimento e non invece alla data di deposito della domanda di concordato preventivo, senza che gli effetti previsti dall'art. 169 l.fall., in relazione al precedente art. 56, possano estendersi al fallimento, non essendovi stata ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo (Cass. n. 7046 del 1991; Cass. n. 24330 del 2007).

4.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c. nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti che, a norma degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c., legittimavano la compensazione sul rilievo per cui, alla data del 9/5/2008, i rapporti di credito/debito compensati facevano capo a due differenti banche, senza, tuttavia, considerare che, come emerge dalla missiva del 5/12/2008, in all. 2 alla comparsa di costituzione della Banca nel giudizio di primo grado, la Banca Antonveneta s.p.a. era creditrice della P.D.C. s.p.a. della complessiva somma di €. 2.702.873,93 in forza dei seguenti rapporti: - conto corrente n. 1152H con saldo di €. 1.877.000,32; - conto anticipi *Sbf* n. 351068 con saldo di €. 92.485,69; - n. 12 Anticipi Export con saldo di €. 733.387,92.

4.5. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcun modo della questione esposta. La ricorrente, dal suo canto, a fronte di tale lacuna, non ha adempiuto all'onere, che grava sulla stessa a pena d'inammissibilità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione non trattata innanzi al giudice di

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. I motivi del ricorso per cassazione possono, infatti, investire solo le questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabili d'ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).

4.6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 56 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'illegittimità della compensazione sul rilievo che la fusione tra la Antonveneta e la Banca Monte dei Paschi di Siena del 2013 costituiva il fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte, senza, per contro, considerare che: - ai fini della compensazione, rileva unicamente che i due crediti contrapposti trovino la loro rispettiva genesi in data anteriore al fallimento, non anche il momento in cui l'effetto compensativo si produce; - possono, infatti, formare oggetto di compensazione anche i crediti non ancora liquidi né esigibili alla data del fallimento, nonché i crediti, preesistenti al fallimento, la cui titolarità da parte del soggetto che eccepisce la compensazione sia stata conseguita successivamente, come si evince dall'art. 56, comma 2°, l.fall., il quale esclude la

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compensabilità dei crediti acquisiti per atto tra vivi nell'anno anteriore al fallimento ovvero successivamente, così ammettendo che possano essere compensati i crediti acquistati *mortis causa* dopo il fallimento.

4.7. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 56 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'illegittimità della compensazione sul rilievo che la Banca Monte dei Paschi di Siena aveva acquistato il credito nei confronti della società fallita solo in conseguenza della fusione con la Banca Antonveneta del 2013, e cioè oltre il limite temporale consentito dall'art. 56, comma 2°, l.fall., omettendo, tuttavia, di considerare che: - la fusione tra società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione *mortis causa*; - il limite temporale previsto dall'art. 56, comma 2°, cit. opera esclusivamente in caso di acquisto *inter vivos* e non, come nel caso di fusione societaria, di acquisto *mortis causa*.

4.8. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.9. Non v'è dubbio, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21970 del 2021, che: - *"la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporate"*; - *"la fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come*

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti"; - "in sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ. (salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis, commi 2 e 3, cod. civ.)".

4.10. L'estinzione della società incorporata e la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa costituiscono, tuttavia, gli effetti giuridici "a valle" del procedimento di fusione (cfr. l'art. 2504-bis c.c., che parla, appunto, di "effetti della fusione"): come giustamente osservato dal Pubblico Ministero, non può dubitarsi che si tratti di effetti giuridici che, pur se determinano "una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa", conseguono pur sempre ad un atto di carattere volontario (e cioè, appunto, l'atto di fusione previsto dall'art. 2504 c.c.) stipulato tra soggetti (e cioè le società che vi partecipano) in quel momento (ancora) esistenti sul piano giuridico e, dunque, *inter vivos*.

4.11. La fusione, dunque, si configura, sotto questo profilo, come un atto che, pur determinando l'estinzione di (almeno) una di esse (l'incorporata) e la successione (*mortis causa*) dell'altra (l'incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta un atto tra vivi (le società che vi partecipano): ed è, come tale, senz'altro riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 56, comma 2°, l. fall.

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.12. L'art. 56 l.fall., infatti, se, al comma 1°, dispone che i creditori hanno il diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, prevede, al comma 2°, un limite a tale possibilità, escludendo, appunto, l'efficacia (verso la massa) della compensazione tutte le volte in cui *"il creditore ha"*, come nel caso in esame, *"acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento"* (ovvero, in caso di consecuzione tra procedure concorsuali, dal momento della domanda di ammissione al concordato preventivo, vale a dire il 9/5/2008).

4.13. La Banca Monte dei Paschi, infatti, solo a seguito della fusione per incorporazione con la Banca Antonveneta, stipulata con atto del 23/4/2013, ha acquistato (da quest'ultima) il credito nei confronti della società poi fallita che ha, poi, preteso di compensare con il debito di quest'ultima nei suoi confronti.

5. Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato.

6. La Corte pronuncia il seguente principio di diritto: *"La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l'estinzione di (almeno) una di esse (l'incorporata) e la successione dell'altra (l'incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, come tale, riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 56, comma 2°, l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l'imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell'anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi*

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest'ultimo".

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, limitatamente all'attività difensiva corrispondente alla memoria (che è tempestiva e, nel giudizio camerale previsto dall'art. 380-*bis* c.p.c., sostitutiva della discussione orale), in dispositivo.

8. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento resistente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 maggio 2026.

Il Presidente
Francesco Terrusi

Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 - CC del 12 maggio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale